

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Decreto 15 novembre 1996, n. 661
(Suppl. ordinario n. 231, alla Gazz. Uff. n. 302, del 27 dicembre 1996).

Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE, concernente gli apparecchi a gas.

Il Presidente della Repubblica:

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;

Visti l'art. 3 e l'allegato C della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché l'art. 4 e l'allegato C della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la direttiva 90/396/CEE, del Consiglio del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas, come modificata dall'art. 10 della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente regolamento:

Articolo 1

Campo di applicazione e definizioni.

1. Il presente regolamento riguarda:

a) gli apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l'illuminazione ed il lavaggio, che bruciano combustibili gassosi e hanno una temperatura normale dell'acqua, se impiegata, non superiore a 105 °C; essi sono di seguito denominati «apparecchi». Sono assimilati agli apparecchi i bruciatori ad aria soffiata nonché i corpi di scambio di calore destinati ad essere attrezzati con tali bruciatori;

b) i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione e i sottogruppi, diversi dai bruciatori ad aria soffiata e dai corpi di scambio di calore destinati ad essere attrezzati con tali bruciatori, commercializzati separatamente per uso professionale e destinati ad essere incorporati in un apparecchio a gas o montati per costituire un apparecchio a gas; essi sono di seguito denominati «dispositivi».

2. Ai fini del presente regolamento si intende per «combustibile gassoso» qualsiasi combustibile che sia allo stato gassoso alla temperatura di 15 °C e alla pressione di 1 bar.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione di cui al comma 1, lettera a), gli apparecchi realizzati e destinati specificamente ad essere utilizzati in processi industriali in stabilimenti industriali.

4. Ai fini del presente regolamento un apparecchio si considera «usato normalmente» quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) è correttamente installato e sottoposto a regolare manutenzione, conformemente alle istruzioni del fabbricante;

b) è usato nel normale campo di variazione della qualità del gas e della pressione di alimentazione;

c) è usato per gli scopi per cui è stato costruito o in modi ragionevolmente prevedibili.

Articolo 2

Requisiti essenziali.

1. Gli apparecchi possono essere immessi in commercio e posti in servizio solo se, qualora usati normalmente, non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

2. Apparecchi e dispositivi devono soddisfare i requisiti essenziali che sono loro applicabili e che figurano nell'allegato I. Istruzioni e avvertenze devono essere redatte nella lingua indicata nello stesso allegato I, punto 1.2.

Articolo 3

Presunzione di conformità.

1. Si presumono conformi ai requisiti di cui all'art. 2, comma 2, apparecchi e dispositivi fabbricati in conformità:

a) alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;

b) alle norme nazionali che li riguardano, nei settori in cui norme armonizzate non siano state ancora emanate.

2. Le norme di cui al comma 1, lettera a), sono individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno limitatamente agli aspetti relativi alla sicurezza degli incendi, e pubblicate, unitamente al testo delle norme stesse, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con i corrispondenti riferimenti delle norme armonizzate recepite.

3. Le norme di cui al comma 1, lettera b), compatibili con i requisiti essenziali di cui all'allegato I, sono individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno limitatamente agli aspetti relativi alla sicurezza dagli incendi, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; tali norme sono trasmesse alla Commissione europea ai fini del riconoscimento della presunzione di conformità.

4. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, nell'allegato VII sono indicate le norme nazionali che recepiscono norme i cui riferimenti sono stati già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4 Immissione in commercio.

1. Non possono essere immessi in commercio o posti in servizio apparecchi privi o muniti indebitamente della marcatura CE di conformità prevista all'art. 5, né dispositivi privi o muniti indebitamente della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 2.

Articolo 5 Marcatura CE di conformità.

1. La marcatura CE di conformità e le indicazioni di cui all'allegato III, sono apposte in modo visibile, facilmente leggibile ed indelebile, sull'apparecchio o sulla targa di identificazione ad esso stabilmente fissata; la targa deve essere tale da non poter essere riutilizzata.

2. E' vietato apporre sugli apparecchi marcature o iscrizioni che possano trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE. Sull'apparecchio o sulla targa di identificazione può essere apposto ogni altro marchio, purchè questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

Articolo 6 Metodi per attestare la conformità degli apparecchi.

1. I metodi per attestare la conformità degli apparecchi fabbricati in serie sono i seguenti:

a) l'esame CE del tipo previsto all'allegato II, punto 1;

b) prima dell'immissione in commercio, a scelta del fabbricante:

1) la dichiarazione CE di conformità al tipo, prevista dall'allegato II, punto 2;

2) la dichiarazione CE di conformità al tipo, a garanzia della qualità della produzione, prevista dall'allegato II, punto 3;

3) la dichiarazione CE di conformità al tipo, a garanzia della qualità del prodotto, prevista dall'allegato II, punto 4;

4) la verifica CE prevista dall'allegato II, punto 5.

2. Nel caso di un apparecchio prodotto come esemplare unico o in piccola quantità, il fabbricante può ricorrere alla verifica CE dell'esemplare unico prevista dall'allegato II, punto 6.

3. Al termine dell'adempimento di cui al comma 1, lettera b), o di quello di cui al comma 2, sugli apparecchi conformi viene apposta la marcatura CE di conformità, secondo le modalità prescritte dall'art. 5.

4. Le spese relative ai metodi per attestare la conformità degli apparecchi sono a carico del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario.

Articolo 7 Metodi per attestare la conformità dei dispositivi.

1. I metodi per attestare la conformità dei dispositivi sono quelli di cui all'art. 6, comma 1, ad eccezione delle disposizioni concernenti l'apposizione della marcatura CE di conformità e la relativa dichiarazione di conformità.

2. Ogni dispositivo deve essere accompagnato da una dichiarazione del fabbricante che attesti la conformità del dispositivo alle disposizioni del presente regolamento ad esso applicabili, nonché le caratteristiche e le condizioni di montaggio o d'inserimento in un apparecchio, in modo che risulti garantito il rispetto dei requisiti essenziali richiesti per gli apparecchi completi.

3. Le spese relative ai metodi per l'attestazione di conformità dei dispositivi sono a carico del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea.

Articolo 8

Disposizioni comuni per la marcatura CE e per le attestazioni di conformità.

1. Qualora gli apparecchi siano disciplinati da direttive relative ad altri aspetti e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che gli apparecchi si presumono conformi alle disposizioni di tali direttive.
2. Nel caso in cui una o più delle direttive di cui al comma 1 lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli apparecchi soddisfano soltanto le disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante; in tal caso nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione che devono accompagnare tali apparecchi sono riportati i riferimenti concernenti le direttive applicate.
3. La documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità deve essere redatta in lingua italiana o in altra lingua accettata dall'organismo autorizzato, incaricato dell'esecuzione dei metodi di attestazione.
4. Gli organismi di cui all'art. 9 trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per quanto attiene agli apparecchi e ai dispositivi disciplinati dalla normativa antincendio, anche al Ministero dell'interno, le approvazioni rilasciate e le loro revoche nonché le reiezioni delle domande.

Articolo 9

Organismi autorizzati ad attestare la conformità.

1. L'autorizzazione ad espletare i metodi di cui agli articoli 6 e 7 è rilasciata, previa istruttoria, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dell'interno, agli organismi che soddisfano i criteri di valutazione fissati nell'allegato V; le disposizioni concernenti la presentazione della domanda, il contenuto di essa e la documentazione da presentare a corredo della stessa sono indicate nell'allegato VI; l'autorizzazione dura cinque anni, può essere rinnovata e si intende rifiutata se non è rilasciata entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati ai sensi del comma 1, indicandone i compiti specifici; il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco degli organismi e dei relativi aggiornamenti pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, completi del numero di identificazione loro attribuito dalla Commissione europea.
3. Se un organismo autorizzato non soddisfa più i requisiti di cui al comma 1, l'autorizzazione è revocata e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.
4. Il controllo dell'attività degli organismi autorizzati è svolto dalle amministrazioni che rilasciano le autorizzazioni ai sensi del comma 1 anche avvalendosi degli accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 10.
5. Le spese relative al rilascio dell'autorizzazione sono a carico dei richiedenti; le spese relative ai controlli successivi all'autorizzazione sono a carico degli organismi autorizzati.
6. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano altresì agli organismi tecnici delle amministrazioni dello Stato.

Articolo 10

Vigilanza.

1. Al fine di verificare la conformità degli apparecchi e dei dispositivi alle prescrizioni del presente regolamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero dell'interno nell'ambito delle specifiche competenze dispongono verifiche e controlli coordinando i propri servizi.
2. Gli accertamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il fabbricante, i depositi sussidiari del fabbricante, i grossisti, gli importatori, i commercianti e in occasione di esercizio di attività ispettive di competenza delle amministrazioni di cui al comma 1. A tal fine le persone incaricate:
 - a) accedono ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;
 - b) acquisiscono tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
 - c) prelevano campioni per l'esecuzione di esami e prove.
3. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 1, per l'effettuazione delle eventuali prove tecniche, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi di organismi tecnici dello Stato o di laboratori specificamente autorizzati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero dell'interno prevedendo modalità che escludono la possibilità di conflitto o sovrapposizione di interessi con l'attività di certificazione.

Articolo 11

Disposizioni finanziarie.

1. I proventi derivanti dalle attività di cui agli articoli 6 e 7, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e delle attività di cui all'art. 9, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli degli stati di previsione dei

Ministeri interessati per essere destinati al funzionamento dei servizi preposti allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ogni due anni, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, le tariffe da applicare per l'espletamento delle attività di cui al comma 1 e le relative modalità di riscossione, nonché le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale addetto alle citate attività.

3. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 è emanato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 12

Ritiro dal mercato.

1. Ove si constati, anche a seguito degli accertamenti espletati ai sensi dell'art. 10, che apparecchi o dispositivi, anche se muniti rispettivamente della marcatura CE o dell'attestato di conformità ed usati normalmente, possono compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta tutte le misure utili per il ritiro di tali prodotti dal mercato o per proibirne o limitarne l'immissione sul mercato; tali misure possono essere adottate qualora il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario ostacoli l'adempimento delle attività previste all'art. 10, comma 2.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, qualora si constati che apparecchi o dispositivi circolino senza essere stati legittimamente muniti della marcatura CE o dell'attestato di conformità, o ne siano privi, o risultino difformi dagli apparecchi o dispositivi sottoposti all'esame CE del tipo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, decorso il termine assegnato al fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario per la regolarizzazione, adotta tutte le misure necessarie a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adeguatamente motivati e notificati ai destinatari unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

4. Le spese relative al ritiro dal mercato degli apparecchi e dei dispositivi di cui ai commi 1 e 2 sono a carico del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa immediatamente la Commissione europea delle misure adottate spiegandone i motivi e indicando, in particolare, se la non conformità è dovuta:

a) alla mancata rispondenza ai requisiti essenziali di cui all'art. 2, comma 2, qualora l'apparecchio non corrisponda alle norme di cui all'art. 3, comma 1;

b) ad una errata applicazione delle norme di cui all'art. 3, comma 1;

c) ad una carenza delle norme di cui all'art. 3, comma 1.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa la Commissione europea e gli altri Stati membri delle misure adottate nell'ipotesi che venga accertato che un apparecchio non conforme è munito della marcatura CE.

Articolo 13

Norme finali e transitorie.

1. Ai fini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli apparecchi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), si considerano regole specifiche di buona tecnica per la sicurezza unicamente quelle previste dal presente regolamento.

2. Gli organismi autorizzati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, ad eseguire prove, accertamenti e attestazioni di conformità di norme di sicurezza UNI-CIG su apparecchi e dispositivi, possono continuare ad operare, se presentano istanza a pena di decadenza, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 9, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fino alla decisione sulla domanda ai sensi dello stesso art. 9. Per quanto concerne i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione, fino alla decisione suddetta i predetti organismi possono avvalersi unicamente delle certificazioni emesse dal Laboratorio di macchine e termotecnica del Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno o da laboratori autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95, del 22 aprile 1985.

3. Fino al 1° gennaio 1997 possono essere immessi in commercio per la successiva messa in servizio apparecchi e dispositivi conformi al sistema di marcatura previsto dalla direttiva 90/396/CEE.

ALLEGATO I I REQUISITI ESSENZIALI

Osservazioni preliminari.

Gli obblighi derivanti dai requisiti enunciati nel presente allegato per gli apparecchi si applicano anche ai dispositivi quando esiste un rischio corrispondente.

1. Condizioni generali.

1.1. Ogni apparecchio viene progettato e costruito in modo da poter funzionare in condizioni di sicurezza e non presentare pericoli per le persone, gli animali domestici ed i beni, qualora venga usato normalmente ai sensi dell'art. 1, comma 4.

1.2. L'apparecchio immesso sul mercato deve:

- essere corredato da istruzioni tecniche elaborate per l'installatore;
- essere corredato da istruzioni per l'uso e la manutenzione elaborate per l'utente;
- contenere, così come il suo imballaggio, le avvertenze del caso.

Le istruzioni e le avvertenze devono essere redatte nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui gli apparecchi sono destinati ad essere commercializzati.

1.2.1. L'istruzione tecnica elaborata per l'installatore deve contenere tutte le istruzioni per l'installazione, la regolazione e la manutenzione, permettendo così l'esecuzione corretta di tali lavori e l'utilizzazione sicura dell'apparecchio. Le istruzioni devono in particolare precisare:

- il tipo di gas utilizzato;
- la pressione di alimentazione utilizzata;
- l'aerazione dei locali richiesta;
- per l'alimentazione con aria per la combustione;
- per evitare la creazione di miscugli con un tenore pericoloso in gas non bruciato per gli apparecchi non dotati del dispositivo di cui al punto 3.2.3;
- le condizioni di evacuazione dei prodotti di combustione;
- per i bruciatori ad aria soffiata ed i corpi di scambio calore destinati ad essere attrezzati con i bruciatori precitati, le loro caratteristiche e le condizioni di montaggio che contribuiscono al rispetto dei requisiti essenziali applicabili agli apparecchi finiti e, se necessario, l'elenco delle combinazioni raccomandate dal fabbricante.

1.2.2. Le istruzioni per l'uso e la manutenzione elaborate per l'utente devono contenere tutte le informazioni necessarie per l'utilizzazione sicura e devono soprattutto richiamare l'attenzione dell'utente sulle eventuali restrizioni in materia di utilizzazione.

1.2.3. Le avvertenze che figurano sull'apparecchio e sul suo imballaggio devono indicare in modo non ambiguo il tipo di gas, la pressione d'alimentazione e le eventuali restrizioni per quanto riguarda l'uso; in particolare, la restrizione secondo la quale si deve installare l'apparecchio unicamente in locali sufficientemente aerati.

1.3. Ogni dispositivo destinato ad essere utilizzato in un apparecchio deve essere progettato e costruito in modo da funzionare correttamente per l'uso; cui è destinato se montato conformemente alle istruzioni tecniche relative all'installazione.

Le istruzioni relative all'installazione, alla regolazione, al funzionamento e alla manutenzione devono essere fornite con il dispositivo. 2. Materiali.

2.1. I materiali devono essere appropriati all'uso cui sono destinati e resistere alle sollecitazioni meccaniche, chimiche e termiche cui saranno prevedibilmente sottoposte.

2.2. Le proprietà dei materiali importanti ai fini della sicurezza vengono garantite dal fabbricante dell'apparecchio o dal fornitore. 3. Progettazione e fabbricazione.

3.1. Aspetti generali.

3.1.1. Ogni apparecchio deve essere fabbricato in modo che, qualora venga usato normalmente, non si producano instabilità, deformazioni, rotture o usure che ne diminuiscano la sicurezza.

3.1.2. La condensazione prodotta all'accensione e/o durante il funzionamento non devono diminuire la sicurezza dell'apparecchio.

3.1.3. Ogni apparecchio deve essere concepito e costruito in modo che il rischio di esplosione in caso di incendio di origine esterna sia ridotto al minimo.

3.1.4. L'apparecchio deve essere fabbricato in modo da evitare infiltrazioni di acqua e aria parassita nel circuito a gas.

3.1.5. L'apparecchio deve continuare in condizioni di sicurezza anche in caso di una normale fluttuazione dell'energia ausiliaria.

3.1.6. Una fluttuazione anomala o un'interruzione all'alimentazione dell'energia ausiliaria o il suo ripristino non deve rappresentare una fonte di pericolo.

3.1.7. Ogni apparecchio deve essere progettato e costruito in modo da prevenire i rischi di origine elettrica. Nel suo settore di applicazione si presume la conformità a questo requisito laddove siano rispettati gli obiettivi di sicurezza relativi ai pericoli elettrici previsti dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791 e successive modificazioni.

3.1.8. Tutte le parti sotto pressione di un apparecchio devono resistere alle sollecitazioni meccaniche e termiche cui sono sottoposte senza che si producano deformazioni pregiudizievoli per la sicurezza.

3.1.9. Ogni apparecchio deve essere progettato e costruito in modo che il guasto di un dispositivo di sicurezza, di controllo e di regolazione non possa rappresentare una fonte di pericolo.

3.1.10. In un apparecchio dotato di dispositivi di sicurezza e di regolazione, l'intervento dei dispositivi di sicurezza deve essere indipendente dal funzionamento dei dispositivi di regolazione.

3.1.11. Tutte le parti di un apparecchio montate in fase di fabbricazione e non destinate ad essere manipolate dall'utente e dall'installatore devono essere adeguatamente protette.

3.1.12. Le leve o gli organi di comando o di regolazione devono essere individuati in modo preciso e recare le indicazioni utili per evitare manovre errate. Essi devono essere progettati in modo da impedire manipolazioni intempestive.

3.2. Rilascio di gas incombusto.

3.2.1. Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che il tasso di fuga di gas non provochi alcun rischio.

3.2.2. Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che le fughe di gas, che avvengono durante l'accensione, la riaccensione e dopo lo spegnimento della fiamma, siano sufficientemente limitate per evitare un pericoloso accumulo di gas incombusto nell'apparecchio.

3.2.3. Gli apparecchi destinati ad essere utilizzati nei locali devono essere attrezzati con un dispositivo specifico che eviti un accumulo pericoloso di gas non bruciato.

Gli apparecchi che non sono attrezzati con un simile dispositivo devono essere utilizzati solo in locali con una aerazione sufficiente per evitare un accumulo pericoloso di gas non bruciato.

Le condizioni sufficienti di aerazione dei locali per la installazione degli apparecchi di cui al paragrafo precedente sono stabilite dalle norme UNI-CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e delle disposizioni applicative emanate dal Ministero dell'interno per la prevenzione degli incendi.

Gli apparecchi per grandi cucine e gli apparecchi alimentati a gas contenenti componenti tossiche devono essere attrezzati con questo dispositivo.

3.3. Accensione.

Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che, qualora sia utilizzato normalmente:

- l'accensione e la riaccensione avvengano dolcemente;

- sia assicurata una inter-accensione, intendendosi per inter-accensione la regolare e tempestiva propagazione della fiamma, durante l'accensione, dal foro di accensione del bruciatore agli altri fori del bruciatore stesso.

3.4. Combustione.

3.4.1. Ogni apparecchio deve essere costruito in modo che, quando è utilizzato normalmente, la fiamma sia stabile e i prodotti della combustione non contengano concentrazioni inaccettabili di sostanze nocive per la salute.

3.4.2. Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che, quando è utilizzato normalmente non si producano indebite esalazioni di prodotti di combustione.

3.4.3. Ogni apparecchio collegato ad un condotto di evacuazione dei prodotti di combustione deve essere costruito in modo che in caso di tiraggio anomalo non si producano esalazioni di prodotti di combustione in quantità pericolosa nel locale in cui è situato.

3.4.4. Gli apparecchi di riscaldamento indipendenti per uso domestico e gli scaldacqua istantanei, non collegati ad un condotto di evacuazione dei prodotti di combustione, non devono provocare una concentrazione di monossido di carbonio che possa rappresentare un rischio di natura tale da intaccare la salute delle persone esposte in funzione del tempo di esposizione previsto per tali persone.

3.5. Utilizzazione razionale dell'energia.

Ogni apparecchio deve essere fabbricato in modo da garantire un'utilizzazione razionale dell'energia, la quale risponda al livello delle conoscenze e delle tecniche e tenga conto delle esigenze di sicurezza.

3.6. Temperature.

3.6.1. Le parti di un apparecchio destinate ad essere in corrispondenza del suolo o di altre superfici non devono raggiungere temperature tali da costituire un pericolo per l'ambiente circostante.

3.6.2. La temperatura delle manopole e delle leve di regolazione destinate ad essere manipolate non deve raggiungere valori tali da costituire un pericolo per l'utente.

3.6.3. La temperatura superficiale delle parti esterne di un apparecchio destinato ad usi domestici, ad eccezione delle superfici o delle parti che partecipano alla funzione di trasmissione del calore, non deve superare, durante il funzionamento, valori che costituiscano un pericolo per l'utente ed in particolare per i bambini, per i quali si deve tener conto di un tempo di reazione adeguato.

3.7. Alimenti ed acqua ad uso sanitario.

Fatta salva la regolamentazione comunitaria al riguardo, i materiali ed i componenti utilizzati nella fabbricazione di un apparecchio non devono alterare la qualità degli alimenti o dell'acqua ad uso sanitario con i quali potrebbero venire a contatto.

(Sono omessi gli allegati da II a VII. N.d.R.)